



CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA

Conservatorio di Musica 'Benedetto Marcello' - A.A. 2016-2017

Oggetto: modifica art. 7 comma 2 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico

Abstrac dal Verbale del Consiglio Accademico n.9 del 20.10.2017:

“IL CA DELIBERA CHE IL VERBALE SIA REDATTO IN MANIERA ESSENZIALE. LE DELIBERE VENGONO LETTE E APPROVATE ENTRO LA FINE DELLA SEDUTA. IL VERBALE VIENE QUINDI INVIATO AI CONSIGLIERI I QUALI POSSONO PROPORRE INTEGRAZIONI AL TESTO, MA NON ALLE DELIBERE, ENTRO IL TERMINE DI UNA SETTIMANA DAL RICEVIMENTO. IL VERBALE, NELLA SUA COMPLETEZZA, VIENE QUINDI APPROVATO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.”

La presente delibera modifica l'art. 7 comma 2 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico (decreto direttoriale n. 21 del 4.05.2006).



**CONSERVATORIO DI MUSICA
"BENEDETTO MARCELLO"**

S. Marco 2810
30124 Venezia

**DECRETO DIRETTORIALE N. 21 DEL 4 MAGGIO 2006.
Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico**

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
VISTO lo Statuto del Conservatorio, approvato dalla Direzione generale del MIUR - AFAM con decreto n. 397 del 26 settembre 2005;
VISTA l'avvenuta elezione del Direttore del Conservatorio, in data 11 gennaio 2006, perfezionata con decreto ministeriale di nomina n. 52 del 26 gennaio 2006;
VISTO il verbale del 29 marzo 2006 contenente i risultati elettorali relativi agli studenti eletti nella Consulta degli studenti;
VISTO il decreto direttoriale n. 14 del 6 aprile 2006 con cui è stato costituito il Consiglio Accademico;
VISTA la delibera n. 5 del 4 maggio 2006 con cui il Consiglio Accademico ha esaminato e approvato il testo del regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico

EMANA

ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il seguente decreto.

Art. 1

Presidenza del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è presieduto dal Direttore.
2. In caso di impedimento o di assenza del Direttore il Consiglio è presieduto dal Vice Direttore.

Art. 2

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente convoca il Consiglio Accademico di norma ogni due mesi e ogni volta che lo ritenga opportuno nonché quando ne facciano motivata richiesta almeno cinque dei suoi componenti i quali dovranno indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. La convocazione avviene mediante avviso spedito, almeno cinque giorni prima della data della riunione, ai componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. In caso di straordinaria urgenza, la convocazione viene recapitata a ciascun componente 48 ore prima.
4. La convocazione viene inviata per conoscenza al Vice Direttore e affissa all'albo.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco per punti degli argomenti da trattare. Il materiale istruttorio relativo a tali argomenti viene

messo a disposizione dei consiglieri, unitamente alla bozza del verbale della seduta precedente e delle interrogazioni presentate dai consiglieri, di norma cinque giorni prima della data della seduta del Consiglio, presso la Segreteria.

6. All'avviso di convocazione dovranno essere allegati gli eventuali provvedimenti necessari ed urgenti assunti dal Direttore, ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. k dello Statuto, da sottoporre a ratifica del Consiglio.

7. Argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza possono essere inseriti su richiesta del Presidente all'inizio della seduta. Possono, però, essere discussi solo se all'inizio della stessa, in tal senso, si esprima la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3

Validita' delle riunioni e delle delibere

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza degli stessi. Compete al Presidente verificare all'inizio della riunione la presenza dei componenti il consiglio nel numero legale.
2. Le delibere sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4

Votazioni

1. Le votazioni sui vari argomenti si svolgono di norma a scrutinio palese per alzata di mano. Il Presidente ne proclama il risultato. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. E' ammessa la votazione per appello nominale su disposizione del Presidente o anche su richiesta di uno dei componenti.
3. Le votazioni relative a persone o a nomine avvengono in forma segreta. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 5


Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri docenti sono obbligati, ex artt. 25 e 49, lett. b) del C.C.N.L. – comparto AFAM del 16 febbraio 2006, a partecipare alle sedute regolarmente convocate. Non è ammessa la delega. In caso di coincidenza con le lezioni, il consigliere docente è tenuto a spostare, nell'ambito del monte ore annuo, la lezione dandone avviso agli studenti.
2. I consiglieri studenti sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega. In caso di coincidenza con le lezioni, per il consigliere studente l'obbligo di frequenza si considera assolto.
3. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari e congedi artistici richiesti secondo le modalità previste dal contratto integrativo d'Istituto del 24 giugno 2005), i consiglieri devono darne tempestivo avviso al Direttore in forma scritta.
4. Ai sensi dell'art. 31, c. 8 dello Statuto, decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali. E' escluso dalla decadenza il Direttore quale componente di diritto del Consiglio.

Art. 6

Ordine dei lavori

1. All'ora fissata nell'atto di convocazione il Presidente verifica il numero dei presenti. Dà notizia delle assenze giustificate e di quelle ingiustificate. Dichiara aperti i lavori se i presenti risultino nel numero legale di cui all'art. 3.
2. Per l'approvazione del verbale della seduta precedente si richiede la maggioranza dei presenti che risultino aver partecipato alla medesima riunione.
3. Sulla comunicazione di fatti che il Presidente ritenga utile o comunque opportuno portare a conoscenza il Consiglio sono ammesse richieste di chiarimento.



4. Dopo le comunicazioni è prevista la risposta alle interrogazioni eventualmente presentate dai consiglieri per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione e comunque in numero non superiore a tre (si tiene conto dell'ordine di presentazione al protocollo).
5. L'esame degli argomenti segue l'ordine del giorno quale risulta dalla convocazione. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può deliberare la modifica dell'ordine.
6. I consiglieri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione annotato dal segretario verbalizzante. Il consigliere può intervenire su richiesta del Presidente. Il Presidente, tenuto conto degli iscritti a parlare e dell'orario può limitare il tempo massimo concesso per gli interventi, il loro numero ed eventuali repliche.
7. Al termine della discussione, il Presidente riassume gli elementi di fatto e di diritto dell'argomento in questione e lo pone in votazione.

art. 7


Verbali delle riunioni

1. Delle sedute del Consiglio Accademico è redatto processo verbale, nel quale si riportano: l'ora, il giorno, il mese, l'anno, l'ordine del giorno, il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con indicazione per questi ultimi se l'assenza è giustificata o meno, l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, gli atti e i documenti allegati, l'oggetto della delibera. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso presentata in un testo scritto nel corso della riunione. Devono essere, inoltre, riportati il numero e il nome dei consiglieri che hanno votato contro, a favore e che si sono astenuti, l'esito della votazione e la proclamazione da parte del Presidente, la firma del Presidente e del Segretario.
2. Il verbale è di regola approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce, previa ricezione delle bozze di verbale da parte dei Consiglieri, di norma cinque giorni prima dell'inizio della seduta del Consiglio. Il verbale relativo a delibere che rivestono particolare urgenza può essere approvato nel corso della stessa seduta in cui vengono assunte le delibere.
3. Alle delibere del Consiglio dà esecuzione il Direttore, ai sensi dell'art. 8, lett. a dello Statuto.
4. Le delibere assunte dal consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le attività istruttorie hanno carattere di riservatezza.
5. Le delibere che necessitano di attuazione da parte degli uffici sono trasmesse agli uffici interessati.
6. I Consiglieri hanno diritto ad avere copia gratuita dei verbali approvati. Per tutti gli altri soggetti l'accesso ai verbali resta regolato dalla L. n. 241/90. Il verbale approvato viene affisso all'albo.

Art. 8

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto, redatto in duplice copia, viene pubblicato all'albo del Conservatorio ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

IL DIRETTORE
Giovanni Umberto BATTI


pubblicato il 14 maggio 2006
GUB